

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1994

Risoluzione sull'investitura della Commissione

Annunziata il 22 giugno 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 157 e 158 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità del carbone e dell'acciaio e gli articoli 126 e 127 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visti gli articoli 32, 33 e 148 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0240/94),

A. considerando che il trattato sull'Unione europea ha conferito al Parlamento europeo il potere di investire la Commissione; che l'attribuzione di questo nuovo potere costituisce una nuova tappa nella costruzione europea e rappresenta un importante elemento sulla via della demo-

cratizzazione delle istituzioni dell'Unione; che il Parlamento europeo si trova pertanto investito di una notevole responsabilità politica,

B. considerando che è opportuno utilizzare efficacemente e completamente tale competenza per poter esercitare un'influenza diretta sugli orientamenti e la composizione della Commissione che è oggetto dell'investitura e per poter controllare il suo operato,

C. considerando che, visto il calendario estremamente serrato previsto a partire dal luglio 1994 per l'attuazione di questa nuova procedura, è necessario adottarne sin d'ora le linee direttrici,

D. considerando che la Commissione il cui mandato termina il 6 gennaio 1995 beneficia fino a tale data della piena

legittimità per applicare il trattato ed esercitare tutte le proprie responsabilità;

1. ritiene necessario, conformemente al trattato e al proprio regolamento, adottare le linee direttrici per l'attuazione dei principi costituzionali, della procedura e del calendario;

2. constata che l'articolo 158 del trattato prevede una procedura di investitura della Commissione, in quanto organo collegiale, da parte del Parlamento; che le conseguenze giuridiche e politiche di tale innovazione istituzionale debbono essere precisate;

3. sottolinea che, per quanto riguarda la composizione della Commissione, il trattato prevede che i membri siano scelti sulla base delle loro competenze generali, il che significa che devono possedere una spiccata attitudine a far parte di un esecutivo di carattere governativo che esercita responsabilità a nome di 350 milioni di cittadini;

4. si pronuncia a favore del rispetto dello spirito e della lettera del trattato per quanto riguarda le garanzie di indipendenza dei membri della Commissione; rileva che tali garanzie costituiscono un principio di carattere costituzionale che deve essere rigorosamente rispettato, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza nei confronti degli Stati membri;

5. chiede che il Presidente della Commissione sia scelto tra le personalità che sono già state membri delle istituzioni comunitarie o che hanno esercitato nei rispettivi Stati competenze in materia comunitaria;

6. nota che la nomina « di comune accordo » dei membri della Commissione fa sì che i governi degli Stati membri non sono più autorizzati a operare scelte unilaterali e discrezionali e che è compito dell'istituzione eletta a suffragio universale

diretto esercitare su tali scelte un controllo particolarmente attento;

7. si attende che le proposte di nomina alla carica di Presidente della Commissione e la composizione della stessa nel suo complesso tengano conto dei rapporti di forza politici nell'Unione e del risultato delle elezioni europee;

8. chiede che la Commissione in quanto organo collegiale sia rappresentativo delle popolazioni dell'Unione, il che implica naturalmente un'adeguata rappresentanza di donne;

9. ritiene logico, per tener conto dell'accentuato carattere rappresentativo del sistema istituzionale predisposto dal trattato, che alcuni commissari siano scelti tra gli attuali deputati al Parlamento europeo;

10. rileva che la creazione di una procedura d'investitura e l'allineamento della durata dei mandati della Commissione e del Parlamento comportano la fissazione di un contratto di legislatura tra dette due istituzioni; nota che è quindi opportuno approvare la scelta delle persone e pronunciarsi sulle grandi linee d'azione della Commissione per i cinque anni del suo mandato;

11. afferma il principio della collegialità della Commissione e rileva che, per conseguenza, la sua designazione da parte dei governi degli Stati membri potrà avvenire soltanto una volta conclusa la procedura di approvazione prevista dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento del Parlamento;

12. chiede, per quanto riguarda la designazione del presidente della Commissione, che la personalità che si intende designare faccia una dichiarazione seguita da discussione e da voto nel corso della tornata di luglio 1994, fermo restando che i governi devono rispettare la procedura fissata dalla dichiarazione solenne sull'Unione europea (punto 2.3.5) per quanto attiene alla consultazione preliminare della Conferenza dei presidenti;

13. segnala che, nell'ipotesi in cui dovesse aver espresso voto negativo sul nome della personalità che i governi degli Stati membri intendono nominare Presidente della Commissione, rifiuterà di investire la Commissione se i governi degli Stati membri presenteranno nuovamente lo stesso candidato;

14. reputa necessario che i nomi delle altre personalità che si prevede di nominare membri della Commissione gli vengano comunicati al più tardi entro il 1° novembre 1994 in modo da poter organizzare la loro audizione da parte delle commissioni in tempo utile a che la presentazione del programma della Commissione e la votazione d'investitura della stessa da parte del Parlamento possano aver luogo nel corso della tornata di dicembre 1994;

15. sottolinea che qualunque modifica nella composizione della Commissione considerata dal Parlamento come di grande importanza richiederà una nuova investitura; tale caso si verificherà in particolare a seguito di una o più adesioni, dal momento che il numero dei membri e la ripartizione delle competenze risulterebbero palesemente modificati, così come la composizione del Parlamento che procederà alla nuova investitura;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ENRICO VINCI

Segretario generale

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

